

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2431

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PETROCELLI, GEREMICCA, ALBORGHETTI, SOAVE, FORLEO, CICERONE, SAPIO, PROVANTINI, SANNELLA, BINELLI, PACETTI, LORENZETTI PASQUALE, BRESCIA, CIVITA, RECCHIA**

*Presentata il 3 marzo 1988*

**Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene presentata è il risultato dei lavori del Comitato ristretto nominato nel corso della IX legislatura, il quale ha esaminato le proposte di legge Petrocelli ed altri (n. 769), il disegno di legge del Governo (n. 3370) e della proposta di legge Falcier ed altri (n. 1035): il testo venne in discussione in II Commissione il 2 ottobre 1986 senza terminare l'iter a causa dell'interruzione della legislatura.

La rapida approvazione di tale proposta è necessaria se si tiene conto del fatto che fin dalla VII legislatura i gruppi politici, sia al Senato sia alla Camera, avevano concordato un articolato che regolava la localizzazione degli alloggi, individuava gli enti esecutivi, stabiliva il rac-

cordo con il piano decennale per l'edilizia; il testo definitivo non venne, però, mai approvato.

A fronte delle accresciute esigenze abitative, nel corso dell'VIII legislatura, il Governo non ritenne di dover facilitare l'accesso alla casa alle Forze dell'ordine e ridusse gli stanziamenti, anzi con l'approvazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, creò una palese disparità tra le Forze armate e quelle di polizia.

La presente proposta tiene naturalmente conto della discussione della precedente, ma opera anche uno snellimento delle procedure, recupera le novità legislative e organizzative verificatesi con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

nonché della rappresentanza del sindacato.

Il capo I individua le finalità, gli obiettivi, i soggetti e il carattere pubblico dell'intervento.

Nel capo II vengono precisati i contenuti, le procedure e i tempi per la formazione del programma quadriennale, nonché la definizione dei criteri per la formazione del regolamento relativo all'assegnazione degli alloggi di servizio.

La realizzazione degli alloggi, invece, viene disciplinata nel capo III sia per

quanto riguarda gli aspetti urbanistici sia le permuta, la costruzione e l'acquisto di immobili.

Le disposizioni finanziarie, comprese nel capo IV, tendono, da un lato, ad utilizzare razionalmente i fondi stanziati in bilancio dal Governo e, dall'altro, ad impegnare una quota progressiva per la realizzazione di alloggi da destinare a cooperative di agenti.

Il testo, pur richiedendo alcuni miglioramenti, è una buona base di discussione che sottoponiamo alla vostra attenzione.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## ART. 1.

1. Il Ministro dell'interno, per garantire la funzionalità degli organi, comandi e reparti delle Forze di polizia, è autorizzato, per il quinquennio 1988-1992, a dare diretta attuazione ad un programma di interventi straordinari per l'acquisto e la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

2. Il programma per gli interventi straordinari di cui al comma 1 è predisposto da apposita commissione costituita con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto del rilevamento di cui al comma 1 dell'articolo 2. Detto programma, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, tiene conto della prevedibile evoluzione dei costi in relazione ai tempi di realizzazione. Il programma individua, altresì, le aree in cui si manifesti l'esigenza di agevolare, ai fini della presente legge, la costruzione di alloggi da parte di cooperative composte di soli dipendenti delle Forze di polizia ai sensi del successivo articolo 8.

3. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario da lui delegato, è composta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale della guardia di finanza, dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, da

un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici. Per ogni rappresentante effettivo è designato un supplente.

4. Funge da segretario un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. La commissione di cui al presente articolo:

a) individua le sedi ove maggiore è il fabbisogno di alloggi per il personale di cui al comma 1, in relazione alle unità stabilmente presenti;

b) identifica il numero e le tipologie degli alloggi da acquistare e da costruire in ciascuna sede, in relazione sia al fabbisogno di alloggi sia alla situazione edilizia locale;

c) individua le località dove debbano essere effettuati gli acquisti e dove debbano essere realizzate le costruzioni;

d) formula, altresì, pareri al Ministro dell'interno ed ai provveditorati regionali alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 6.

6. Il programma, predisposto ai sensi del comma 2, è quindi formulato dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze e il Ministro dei lavori pubblici e trasmesso, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro 60 giorni dall'assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dell'interno. Ogni modificazione del programma è adottata con il procedimento di cui al presente articolo.

7. Il Ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.

## ART. 2.

1. Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza, provvede al rilevamento della consistenza del patrimonio edilizio comunque destinato ad alloggi di servizio per il personale delle forze di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. I risultati del censimento sono ricalcolati annualmente e fanno parte integrante della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 1.

## ART. 3.

1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

*a)* utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato e degli enti locali, anche in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

*b)* acquisendo in proprietà, anche in deroga ai limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 685, aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure aree da reperire ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 685, ovvero aree inserite nei piani di recupero comunali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

*c)* in altre aree di proprietà dei privati;

*d)* acquistando ai sensi dell'articolo 5 immobili residenziali già realizzati, con il parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## ART. 4.

1. Per l'attuazione del programma di cui al presente capo, il Ministro dell'interno promuove i competenti interventi del Ministro dei lavori pubblici, per quanto concerne la costruzione di alloggi, e del Ministro delle finanze, nei casi in cui si proceda mediante acquisto di immobili.

## ART. 5.

1. Il Ministro dell'interno, nei casi in cui ritenga di non poter procedere altrimenti e comunque entro il limite del trenta per cento degli stanziamenti di ciascun anno finanziario, è autorizzato, previo parere della commissione di cui all'articolo 1, a procedere mediante acquisizione di immobili residenziali già realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4.

## ART. 6.

1. La progettazione e l'affidamento dei lavori di cui al presente capo sono curati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, sentita la commissione di cui all'articolo 1 per il tramite del Dipartimento della pubblica sicurezza.

## ART. 7.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, emana, con proprio decreto, il regolamento contenente norme: per la ripartizione degli alloggi, tenuto conto dei posti d'impiego e dei vari incarichi; per le procedure e le modalità di concessione degli alloggi anche a canone di servizio in caso di obbligo specifico di alloggio, di revoca, di annul-



lamento e di decadenza delle concessioni; per il calcolo e gli eventuali criteri di revisione dei canoni di concessione sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale; per i tempi di adeguamento dei canoni e degli altri oneri che riguardano gli alloggi preesistenti; per la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; per la composizione delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi, in cui in ogni caso è necessaria la presenza degli organi di rappresentanza delle forze di polizia. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

2. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

3. Il venti per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

4. L'ottanta per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero dell'interno, di altri alloggi.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli alloggi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche, la cui assegnazione ai propri dipendenti è condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio. A tal fine, gli atti disciplinanti i rapporti con gli assegnatari sono adeguati alle predette disposizioni.

## ART. 8.

1. Per la realizzazione di alloggi aventi i requisiti dell'edilizia agevolata nelle aree di cui all'articolo 1, alle cooperative a proprietà divisa o indivisa di cui alla suddetta disposizione è concesso dal Ministero dell'interno, su deliberazione della commissione di cui all'articolo 1, un contributo in conto interessi nella misura prevista dalle disposizioni sull'edilizia agevolata e con le modalità definite sulla base di apposita convenzione con gli istituti di credito e sezioni di credito fondiario.

2. A tali cooperative è, altresì, concessa un'anticipazione pari alla differenza tra gli importi dell'intero costo di realizzazione e del mutuo acquisibile, determinati in base alle vigenti disposizioni sulla edilizia agevolata.

3. Tale anticipazione è restituita in 20 anni al Fondo di cui al presente articolo in quote fisse mensili attraverso trattativa diretta sulle retribuzioni o pensioni spettanti al socio, che a tal fine è tenuto a conferire preventivo mandato irrevocabile, ed è garantita con ipoteca di secondo grado.

4. Gli alloggi realizzati ai sensi del presente articolo debbono essere utilizzati esclusivamente e direttamente dai soci o, in caso di decesso, dai superstiti, ovvero locati al Ministero dell'interno ad un canone determinato in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per essere assegnati in concessione ai sensi della presente legge. Il Ministero dell'interno ha, altresì, diritto di prelazione in caso di cessione degli alloggi. L'inosservanza del vincolo di destinazione è causa di decadenza dal contributo e dall'anticipazione concessa.

5. Ai fini del presente articolo, quota parte delle disponibilità di cui al comma 1 dell'articolo 15 sono assegnate ad apposito fondo costituito nell'ambito del bilancio del Ministero dell'interno.

## ART. 9.

1. Le opere e gli interventi previsti dal presente capo sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

## CAPO II

## ART. 10.

1. Al fine di assicurare la mobilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza e dall'Alto Commissario per la lotta alla delinquenza mafiosa, il Ministro dell'interno provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro delle finanze, alla predisposizione e dalla realizzazione di specifici programmi annuali di intervento per l'acquisto e la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale medesimo.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati, a partire dall'anno 1988, entro il mese di marzo di ciascun anno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

3. Per la realizzazione dei programmi previsti nel presente articolo è autorizzata, limitatamente al triennio 1988-1990, la spesa complessiva di lire 10 miliardi, da ripartire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno degli anni finanziari corrispondenti in ragione di 2 miliardi per l'anno 1988, lire 4 miliardi per l'anno 1989 e lire 4 miliardi per l'anno 1990. Alla determinazione degli importi occorrenti per la realizzazione dei programmi relativi agli anni 1991 e successivi, si provvede con la legge finanziaria.

4. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1, comma 2.

## CAPO III

## ART. 11.

1. Per il quinquennio 1988-1991 il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a dare attuazione ad un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative della Polizia di Stato e delle Prefetture nelle province di recente istituzione. Detto programma, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, dovrà tener conto della prevedibile evoluzione di costi in relazione ai tempi di realizzazione.

2. Il programma è formulato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali a livello nazionale del personale della polizia di Stato, ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere da esprimersi entro sessanta giorni dall'assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno.

## ART. 12.

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 11, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede tra l'altro all'indicazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui al comma 1 sono affidate unitariamente in conces-

sione dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza, in deroga alle norme vigenti.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 2, la progettazione e l'affidamento dei lavori sono disposti dai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia di cui al presente capo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

#### ART. 13.

1. Il programma di cui all'articolo 11 può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del trenta per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Gli atti di trasferimento di immobili — alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

#### ART. 14.

1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili

e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### CAPO IV

##### ART. 15.

1. Per la realizzazione del programma di cui al capo I è autorizzata la spesa di lire 440 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno negli anni finanziari dal 1988 al 1992. Nel triennio 1988-1990 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 55 miliardi per l'anno 1988, lire 90 miliardi per l'anno 1989 e lire 130 miliardi per l'anno 1990.

2. Per la realizzazione del programma di cui al capo II è autorizzata la spesa di lire 650 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1988 al 1992. Nel triennio 1988-1990 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 85 miliardi per l'anno 1988, lire 140 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990.

3. Alla determinazione degli importi relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1988-1990, pari a lire 140 miliardi per l'anno 1988, lire 230 miliardi per l'anno 1989 e lire 330 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.